



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

Reg. GEN.
Prot. n. 94 /16

DETERMINA N. 65 DEL 08.02.2016

OGGETTO: Incarico professionale per l'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro. CIG: Z90184D99B.

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di G. M. n. 85 del 04.06.2010 con la quale è stata avviata la procedura per l'applicazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dei Decreti Legislativi 626/94 , 81/08 e n106/09;

VISTA la determina dell'Area Produttivo Commerciale e Servizi alla Persona n.326/2014 con la quale è stato affidato l'incarico a specifico contenuto professionale per l'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che in data 30.11.2015 è scaduto l'incarico al Dottor Salvatore Abbate da Taormina, in materia servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro e che bisogna procedere al conferimento incarico dello stesso al fine garantire l'espletamento di tale servizio anche per l'anno 2016;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di cui sopra è necessario ricorrere a personale con specifiche professionalità e comprovata esperienza;

VISTA la propria determina n. 469/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.600,00 presuntivamente occorrente per la corresponsione di onorari a professionisti per l'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'anno 2016;

DATO ATTO che il conferimento di compiti ad esterni trova giustificazione in presenza della necessità di particolari requisiti di professionalità e nella comprovata assenza, all'interno dell'ente, di una struttura adeguata ai compiti richiesti e di dipendenti dotati della necessaria qualificazione;

VISTA ora la nota prot.n. 10515/2015 con cui il Dottor Salvatore Abbate da Taormina comunica la propria disponibilità ad effettuare il servizio de quo -per complessivi € 1.750,00 ;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ;

Rilevato che:

- l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114; successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15/5/97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 17.03.2015, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. Conferire al Dottor. Salvatore Abbate da Taormina l'incarico professionale per l'espletamento del servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito degli uffici comunali per l'importo di € 1.750,00 IVA inclusa per il periodo : anno 2016;
2. impegnare a tal uopo la somma di cui sopra all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.
3. Notificare copia della presente ai professionisti incaricati per l'accettazione della stessa ed in particolare delle condizioni di cui al punto 1 del disposto;
4. fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

Il professionista come sopra rappresentato:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Lo stesso prende atto che:


- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Lo stesso dichiara:

- di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Ali Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott.^{ssa} Palmira Lombardo)



=====

VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

del 30/16

Ali Terme _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____ Reg. N. _____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COM.LE

Ali Terme _____
